



---

**ITALIANUNIVERSITYLINE**

**STATUTO DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA  
ITALIAN UNIVERSITY LINE**

|  |          |
|--|----------|
| <b>ITALIAN UNIVERSITY LINE .....</b>                       | <b>1</b> |
| <b>CAPO I .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>Disposizioni generali.....</b>                          | <b>3</b> |
| Art. 1 - Istituzione.....                                  | 3        |
| Art. 2 - Natura giuridica e fonti normative .....          | 3        |
| Art. 3 - Finalità e attività .....                         | 3        |
| <b>CAPO II .....</b>                                       | <b>4</b> |
| <b>Organi dell'Università.....</b>                         | <b>4</b> |
| Art. 4 - Organi dell'Università - .....                    | 4        |
| Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione.....  | 4        |
| Art. 6 - Consiglio di Amministrazione: competenze .....    | 5        |
| Art. 7 - Presidente del Consiglio di Amministrazione ..... | 5        |
| Art. 8 - Rettore .....                                     | 6        |
| Art. 9 - Senato Accademico.....                            | 6        |
| Art. 10 - Direttore Generale .....                         | 6        |
| Art. 11 - Collegio dei Revisori.....                       | 7        |
| Art. 12 - Nucleo di valutazione .....                      | 7        |
| <b>CAPO III .....</b>                                      | <b>7</b> |
| <b>Strutture e organizzazione dell'Università.....</b>     | <b>7</b> |
| Art. 13 - Facoltà e/o Dipartimenti .....                   | 7        |
| Art. 14 - Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento.....    | 8        |
| Art. 15 - Docenti.....                                     | 8        |
| Art. 16 - Commissione per la didattica .....               | 8        |
| <b>CAPO IV .....</b>                                       | <b>8</b> |
| <b>Studenti .....</b>                                      | <b>8</b> |
| Art. 17 - Orientamento e tutorato .....                    | 8        |
| Art. 18 - Carta dei Servizi.....                           | 8        |
| <b>CAPO V .....</b>  | <b>9</b> |
| <b>Norme transitorie e finali .....</b>                    | <b>9</b> |
| Art. 18 - Comitato ordinatore .....                        | 9        |
| Art. 19 - Direttore generale .....                         | 9        |
| Art. 20 - Devoluzione patrimonio.....                      | 9        |
| Art. 21 - Entrata in vigore.....                           | 9        |

# Capo I

## *Disposizioni generali*

### **Art. 1 - Istituzione**

1. E' istituita, ai sensi del Decreto interministeriale 17 aprile 2003 in attuazione della legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Università telematica non statale IUL, di seguito denominata Università, con sede legale in Firenze.
2. L'Università è promossa e sostenuta dal Consorzio IUL.

### **Art. 2 - Natura giuridica e fonti normative**

1. L'Università ha personalità giuridica di diritto privato ed autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nelle modalità stabilite dalle normative vigenti.
2. Delegazioni e rappresentanze potranno essere costituite, sia in Italia che all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.
3. Fonti normative dell'Università sono:
  - a. Le disposizioni costituzionali e la legislazione italiana ed europea riguardanti le Università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
  - b. Il Decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art.26 della legge 27 dicembre 2002, n.289;
  - c. Il presente Statuto, il Regolamento didattico di Ateneo adottato dall'Università, gli altri regolamenti richiamati dallo Statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie adottati dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 - Finalità e attività**

1. L'Università ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di Corsi Universitari a distanza, ai sensi del Decreto Interministeriale del 17.04.2003 nonché il rilascio dei titoli accademici di cui al Regolamento n. 509 del 03.11.1999 e successive modifiche. Svolge e promuove, inoltre, attività di ricerca sostenendone lo sviluppo e assicurando ai docenti la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.  
In particolare promuove attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica sia nei settori di affinità delle materie inserite nell'ambito dei piani didattici che nel più ampio spettro delle tecnologie informatiche e di rete, di comunicazione, didattiche e multimediali che stanno alla base del sistema formativo a distanza e, più in generale, dei servizi offerti alla comunità universitaria. Sviluppa specifiche azioni di alta formazione indirizzate agli insegnanti nel settore delle didattiche disciplinari, dell'uso delle nuove tecnologie e delle strategie comunicative.
2. L'Università promuove ogni possibile iniziativa volta alla effettiva realizzazione del diritto allo studio ed in particolare cura la tecnologia per l'accesso ai corsi degli studenti diversamente abili.
3. L'Università inoltre:

- a. rilascia, ai sensi dell'art.3, comma 8 del decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche, Master di I° e II° livello successivi al conseguimento della Laurea e Laurea magistrale;
  - b. rilascia specifici attestati relativi ai corsi di specializzazione e di perfezionamento ed alle altre attività istituzionali da essa organizzate;
  - c. promuove iniziative culturali ed editoriali e fornisce, anche per altre Università, servizi di progettazione, realizzazione e gestione di servizi per l'e-learning.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi, l'Università:
- a. sostiene lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, consulenza professionale e di servizio a favore di terzi anche in cooperazione con Università italiane e straniere, partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni che condividano le medesime finalità;
  - b. accede a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
  - c. può stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8 comma 2 del DM 17.04.2003;
  - d. amministra e gestisce i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale.
5. L'Università cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale.

## **Capo II**

### ***Organi dell'Università***

#### **Art. 4 - Organi dell'Università -**

1. Sono organi dell'Università:
  - a. il Consiglio di Amministrazione;
  - b. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - c. il Rettore;
  - d. il Senato Accademico.
2. Sono organi di controllo:
  - a. Il Nucleo di Valutazione;
  - b. Il Collegio dei Revisori.
3. Sono costituiti, inoltre, Consigli di Facoltà e/o di Dipartimento.

#### **Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione dell'Università ed è composto da:
  - a. Dodici membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio IUL, tra cui il Presidente;
  - b. il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;
  - c. Un rappresentante del MIUR.
2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica 5 anni e possono essere rieletti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno.
4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza qualificata dei componenti in carica.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, sarà determinante il voto del Presidente.
6. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 6 - Consiglio di Amministrazione: competenze**

1. Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina le attività dell'Università ed ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni agli altri organi stabilite dal presente statuto.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a:
  - a. questioni patrimoniali dell'Università;
  - b. Statuto e relative modifiche, sentito il Senato Accademico;
  - c. regolamenti per l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti che il presente Statuto non attribuisca ad organi diversi;
  - d. nomina del Rettore, sentito il Senato Accademico;
  - e. nomina del Direttore Generale;
  - f. determinazione degli organici del personale non docente anche con qualifica dirigenziale, nonché ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;
  - g. le controversie ed alle relative determinazioni transattive;
  - h. affidamento di incarichi di collaborazione professionale e di tutorato;
  - i. gli organici, su proposta del Senato Accademico, del personale docente e ricercatore, da coprirsi mediante le procedure previste dalla normativa vigente;
  - j. affidamento, su proposta del Senato Accademico, dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante contratto di diritto privato;
  - k. attivazione e disattivazione dei Corsi di studio, su proposta del Senato Accademico, e secondo le norme della legislazione vigente: la delibera deve avere il voto favorevole di tutti i membri designati dal Consorzio;
  - l. adozione, su proposta del Senato Accademico, della Carta dei Servizi relativamente all'organizzazione dei corsi ed ai livelli di servizio offerti;
  - m. emanazione del "Contratto con lo studente";
  - n. tasse e contributi a carico degli studenti;
  - o. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la costituzione o adesione a Consorzi o Fondazioni;
  - p. affidamento di incarichi di collaborazione professionale tecnico-amministrativa;
  - q. nomina dei membri del Nucleo di valutazione.
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e di previsione dell'Università.

#### **Art. 7 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Università, la sovrintende in tutte le sue attività e provvede a garantirne l'adempimento delle finalità statutarie.
2. Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione: nell'eventualità che non sia possibile la convocazione del Consiglio di Amministrazione, può adottare provvedimenti urgenti che saranno portati alla ratifica nella prima adunanza successiva.
3. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio IUL.

#### **Art. 8 - Rettore**

1. Il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia, ha le seguenti competenze:
  - a. rappresenta l'Università nel mondo accademico e culturale e conferisce i titoli accademici;
  - b. propone al Consiglio di Amministrazione accordi e convenzioni in materia didattica, culturale, scientifica e tecnologica;
  - c. garantisce il regolare svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;
  - d. adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico, salvo ratifica alla prima adunanza successiva;
  - e. vigila sul rispetto della Carta dei Servizi e del Contratto con lo studente;
  - f. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate per disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Università.

#### **Art. 9 - Senato Accademico**

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite e/o dai Direttori dei Dipartimenti istituiti.
2. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
3. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattico-formative e di ricerca svolte nell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche; in particolare delibera in merito alle seguenti materie:
  - a. Regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale regolamento dell'Università;
  - b. manifesto annuale degli studi;
  - c. attivazione di convenzioni con Università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche integrate.
4. Il Senato Accademico ha competenza propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:
  - a. Statuto e relative modifiche;
  - b. attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio;
  - c. nomina del Rettore;
  - d. organico e criteri di attribuzione dei posti del personale docente e amministrativo;
  - e. affidamento e supplenze anche mediante contratto di diritto privato, dell'insegnamento delle discipline di studio e di altri incarichi relativi alla didattica e alla ricerca;
  - f. carta dei servizi.

#### **Art. 10 - Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile.
2. Allo stesso è affidata, di concerto con il Rettore, la gestione dell'Università, e sono attribuiti compiti di coordinamento dell'attività dei vari servizi, ivi compresi quelli tecnologici, sia centrali che periferici, la determinazione degli indicatori di produttività.
3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto del Consiglio di Amministrazione alle sedute del Senato Accademico.

#### **Art. 11 - Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12 - Nucleo di valutazione**

1. L'Università si avvale di un Nucleo di Valutazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione ed al quale riferisce con relazione annuale, costituito da esperti dotati di esperienza valutativa nei settori della formazione, della ricerca e della amministrazione.
2. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

## **Capo III**

### ***Strutture e organizzazione dell'Università***

#### **Art. 13 - Facoltà e/o Dipartimenti**

1. L'Università è organizzata in Facoltà e/o Dipartimenti, cui è demandata la disciplina dell'attività didattica e di ricerca.
2. All'interno delle Facoltà e/o Dipartimenti possono essere attivate le Classi di Corso di studio, quali raggruppamenti di Corsi di Studio ai sensi del D.M./99, n. 509 e successive modifiche. Le Classi di corso di studio sono rette dal Consiglio di Classe che opera per il coordinamento delle attività didattiche relative ai corsi di studio attivati al suo interno. Funzioni, composizione e funzionamento del Consiglio di Classe sono disciplinate dal Regolamento di Classe.
3. Sono Organi della Facoltà e/o Dipartimenti
  - a. il Preside e/o il Direttore;
  - b. il Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento.
4. Il Preside e/o il Direttore è eletto dal rispettivo Consiglio.
5. Il Preside e/o il Direttore rappresenta la Facoltà e/o il Dipartimento, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento del rispettivo Consiglio.
6. Il Preside e/o il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per non più di un mandato.
7. Il Preside e/o il Direttore è membro effettivo del Senato Accademico.

#### **Art. 14 - Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Facoltà e/o di dipartimento è composto dai docenti, dai ricercatori e da tre rappresentanti degli studenti eletti con le modalità previste in uno specifico regolamento elettorale.
2. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento sono stabilite dal regolamento di Facoltà e/o di Dipartimento, deliberato dal Consiglio stesso ed approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15 - Docenti**

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo nonché da studiosi ed esperti anche stranieri di comprovata qualificazione professionale e scientifica, italiani e stranieri.
2. Ai professori ed ai ricercatori di ruolo dell'Università è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori ed i ricercatori di ruolo delle Università statali.
3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca.

#### **Art. 16 - Commissione per la didattica**

1. L'Università, al fine di esaminare i problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture, istituisce una Commissione per la didattica.
2. La Commissione, in particolare, verifica la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche.
3. La Commissione è composta pariteticamente da rappresentanti dei docenti e rappresentanti degli studenti.
4. Composizione e funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.

## **Capo IV**

### ***Studenti***

#### **Art. 17 - Orientamento e tutorato**

1. L'Università promuove e realizza per gli studenti attività di orientamento e tutorato, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Senato Accademico determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

#### **Art. 18 - Carta dei Servizi**

1. L'Università adotta una Carta dei Servizi, in ottemperanza all'art. 4 del Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, con la finalità di informare lo studente in merito a:
  - a. Diritti e doveri degli studenti;
  - b. Attività didattiche;
  - c. Modalità di accesso ed erogazione dei servizi;
  - d. Soluzioni tecniche fornite.

2. Al momento dell'iscrizione, lo studente sottoscriverà un contratto nel quale:
  - a. Lo studente si impegna ad aderire ai servizi offerti dalla Carta dei Servizi;
  - b. l'Università garantisce allo studente il completamento del proprio percorso formativo.

## **Capo V**

### ***Norme transitorie e finali***

#### **Art. 18 - Comitato ordinatore**

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a 3 anni, le funzioni del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà e/o Dipartimenti, saranno svolte da un Comitato ordinatore composto da sette membri, dei quali almeno cinque professori universitari, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, avrà le funzioni di Rettore.

#### **Art. 19 - Direttore generale**

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore ai cinque anni, le funzioni di Direttore Generale saranno svolte da un Consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20 - Devoluzione patrimonio**

1. Qualora l'Università dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio IUL.

#### **Art. 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entra in vigore, previa approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003, a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.